

---

---

## PARLAMENTO, SUFFRAGIO UNIVERSALE, SISTEMI ELETTORALI

### LA RAPPRESENTANZA POLITICA E IL SUFFRAGIO UNIVERSALE

L'idea della rappresentanza politica è strettamente connessa con quella della elezione, dell'atto cioè con cui il popolo, non potendo esercitare direttamente il potere sovrano, lo delega, lo affida a suoi mandatari, a persone di sua fiducia, a suoi rappresentanti.

È anzitutto per questa connessione fra i concetti di rappresentanza e di elezione, che il parlamento moderno differisce profondamente dagli antichi Consigli regi e dalle similari assemblee feudali, dove i baroni laici ed ecclesiastici siedevano per diritto proprio, assumendo in riguardo ai propri soggetti più una funzione di tutela e protezione di fronte al potere regio, che una funzione di vera rappresentanza.

Il concetto della vera rappresentanza e del Parlamento nel senso moderno cominciò ad affermarsi quando furono chiamati a far parte di quelle assemblee delle persone scelte dalle città, dai villaggi, dai comuni.

Sono i sovrani, che per bilanciare la potenza dei baroni o per ottenere maggiori donativi, cioè maggiori contribuzioni da parte del popolo, o per averne il sostegno e l'aiuto nella lotta di fronte a pretendenti al trono o a potentati stranieri, chiamano a partecipare alle precedenti assemblee i rappresentanti dei comuni. Altra volta sono i baroni o taluno di essi che si adoperano a far entrare nel Consiglio regio i rappresentanti dei comuni allo scopo di farsene degli alleati per infrenare la potenza del sovrano.

In ambedue i casi il sistema è identico: immettere nelle assemblee, accanto ai membri che vi siedono per diritto proprio, dei membri eletti, che assumono in virtù dell'elezione la veste di veri e propri rappresentanti politici.

Il regno di Sicilia offre in questo senso il primo esempio, avendo preceduto di vari anni l'Inghilterra.

Al Parlamento convocato per l'8 aprile 1240 Federico II dispose che le città ed i villaggi mandassero rispettivamente, ogni città *duos nuncios*, ed ogni villaggio uno; con la quale disposizione si affermò il sistema della partecipazione regolare al Parlamento dei rappresentanti dei comuni, e della costituzione, accanto all'ordine antico dei feudatari, di un nuovo ordine, di un nuovo braccio, il cosiddetto *braccio demaniale*, di natura veramente rappresentativa.

Lo stesso principio venne affermato nel 1264 in Inghilterra ad opera del conte di Leicester, Simone di Monfort, il quale, convocando per il 20 gennaio 1265 il Parlamento, dispose che, oltre i baroni laici ed ecclesiastici, fossero invitati a parteciparvi due cavalieri per ogni contea e due borghesi per ogni città: *Mandatum est singulis vice comitibus per Angliam quod venire faciant duos milites de legalioribus, probioribus et discretioribus militibus singulorum comitatum. Item scribitur civibus Eboraci, civibus Lincolniae et caeteris burgis Angliae, quod mittant in forma praedicta duos de discretioribus, legalioribus et probioribus tam civibus quam burgensibus.*

Non occorre qui soffermarsi sull'affermazione e declino del principio in altri paesi d'Europa e sull'ulteriore svolgimento e consolidamento di esso in Inghilterra, il cui sistema è servito di esempio per la formazione del diritto pubblico moderno.

Nella stessa Inghilterra però e negli altri paesi che adottarono il sistema rappresentativo, il diritto di contribuire col voto alla formazione della Camera dei Comuni (o altrimenti della Camera dei Deputati, dell'Assemblea dei rappresentanti) fu limitato fino a qualche tempo addietro a categorie ristrette della popolazione. Il che contrastava con l'essenza e gli scopi della rappresentanza politica, specie quando a base di tutto l'ordinamento dello Stato era stato proclamato il principio della sovranità popolare.

Questo principio infatti, — se si attua col sistema della democrazia indiretta, rappresentativa (e non con quello della democrazia diretta, nel qual caso la questione non sorge) — postula la conseguenza che tutto il popolo ha diritto ad esercitare il diritto elettorale attivo, a partecipare cioè all'elezione dell'assemblea rappresentativa. Limitare tale diritto a categorie determinate della popolazione, significa limitare lo stesso principio in virtù del quale si riconosce al popolo l'appartenenza della sovranità o comunque l'eserci-

zio di essa (se non si vuole per scrupoli giuridici parlare di « appartenenza » che si riterrebbe dal punto di vista rigorosamente giuridico riservata allo Stato).

Eppure la limitazione del diritto elettorale si ebbe e durò fino ad epoca recente negli stessi paesi dove era stato proclamato solennemente il principio della sovranità popolare, quali le ex tredici colonie inglesi del Nord America ribellatesi alla madre patria ed elevate a Stati riunitisi in confederazione e poi in federazione — gli Stati Uniti d'America — quale la Francia della rivoluzione del 1789.

Anche in tali paesi e negli altri che ne adottarono i supremi principî, il diritto elettorale fu limitato e subordinato, oltre ad imprescindibili condizioni naturali della persona, quale l'età, a condizioni restrittive, dettate da considerazioni di opportunità, quali il censo, l'istruzione, ecc.

L'allargamento del diritto di voto si è attuato gradualmente attraverso a lunghe lotte. L'adozione del suffragio universale per tutta la popolazione di sesso maschile ha rappresentato una conquista; ed una conquista maggiore ed altrettanto legittima e coerente col principio della sovranità popolare rappresenta la più recente riforma dell'estensione del diritto di voto alle donne.

#### RAPPRESENTANZA POLITICA MEDIEVALE E MODERNA

Passando all'esame dei modi diversi di manifestazione della volontà del corpo elettorale, giova accennare, prima che alla differenza fra i sistemi elettorali, ad una differenza ancora più rilevante e di natura pregiudiziale riguardo al congegno della rappresentanza, ad una differenza che si riferisce non al modo diverso con cui gli elettori possono essere chiamati a votare, ma alla organizzazione stessa del corpo elettorale.

Vengono qui in considerazione due tipi di rappresentanza: la medievale e la moderna.

La differenza fra i due tipi consiste nel vario modo di costituzione del gruppo base, del collegio elettorale, per mezzo e nel seno del quale gli interessati esercitano effettivamente il loro diritto alla formazione dell'assemblea rappresentativa.

Nel Medio Evo si affermano vari sistemi che globalmente possono assumersi sotto un'unica generica categoria, dell'ordinamento, della rappresentanza corporativa, in quanto sono rappresentati non

gli individui, ma gli enti, i gruppi, le località, i ceti, le classi, gli ordini.

Nei comuni che avevano conquistato la propria libertà ed autonomia di fronte all'Impero ed ai Signori, la rappresentanza viene a un dato momento costituita sulla base delle gilde, delle corporazioni, dei gruppi di persone legate da un comune rapporto di interessi materiali e morali. È dall'insieme di tutti questi enti distinti, dotati di autonomia e di un proprio potere normativo col quale regolano la loro vita interna e le loro relazioni con gli altri gruppi, che si traggono le rappresentanze per la costituzione, in parte o in tutto, del potere politico del Comune, come a Firenze, dove dal giugno 1282 la « Signoria » è composta dai capi (priori) delle « Arti », prima delle Arti maggiori, poi anche delle minori ed infine, dopo il tumulto dei Ciompi, delle minime, cosicché non era possibile partecipare al governo senza essere iscritto ad un'Arte.

Gli individui, i singoli cittadini, come tali, non avevano voce e peso nell'ordinamento dei poteri pubblici.

Nei paesi retti a monarchia, che nel Medio Evo si avviavano a costituirsi in grandi Stati nazionali, il processo di formazione dell'istituto rappresentativo fu per un verso differente da quello dei liberi comuni, in quanto il potere politico restò ai sovrani, pur con le limitazioni notevoli derivanti dalla creazione dei Parlamenti, ma fu, per un altro verso, consimile, giacché venne affermandosi con assemblee formate non sulla base degli individui e della popolazione in generale, ma dei gruppi sociali, degli enti territoriali, delle classi, degli ordini.

Si trattava di rappresentanza, non di individui, di cittadini, sibbene di classi, di ordini, di enti collettivi, di una rappresentanza a base corporativa, proveniente da gruppi o da enti, i quali avevano, come tali, il diritto di partecipare all'attività dell'assemblea e di far sentire e pesare la propria voce ed i propri interessi; quindi di rappresentanza non di interessi generali della Nazione nel suo complesso, ma di interessi particolaristici. Era perciò naturale l'istituto del mandato imperativo.

Si aggiunga che ogni ordine, ogni ente aveva il suo voto, un solo voto, a prescindere dal numero dei suoi componenti, o, quando si trattava di ente territoriale, dei suoi abitanti.

Di fronte a questo sistema di rappresentanza, che, se utile in un primo tempo, aveva finito per causare gravi danni a tutta la vita

sociale, economica e politica, la Rivoluzione francese, affermò un nuovo sistema, per cui non i gruppi e gli enti collettivi, ma gli individui, e gli individui soltanto, sono posti a base dell'ordinamento politico e vengono chiamati a costituire, per mezzo delle elezioni, l'assemblea rappresentativa sovrana.

Abolito il suffragio per classi o per enti, è adottato il sistema di suffragio e di rappresentanza degli individui indifferenziati, della popolazione nel suo complesso.

Le circoscrizioni elettorali, nelle quali per ovvie ragioni di necessità, nell'impossibilità di istituire il collegio unico, si divide il territorio dello Stato, cioè i singoli collegi elettorali, comprendono un prestabilito numero di elettori indifferenziati, i quali sono riuniti assieme in ogni collegio, come tali, a prescindere dalla classe o categoria sociale alla quale appartengono e dalla loro particolare arte, professione o interesse specifico.

Avendo la rappresentanza perduto il preesistente carattere particolaristico ed acquistato un carattere unitario, i cittadini elettori debbono esercitare il loro diritto, che costituisce, nel contempo, l'assolvimento di una funzione, non per la difesa di interessi particolaristici, ma in vista dell'interesse generale di tutte le categorie globalmente considerato, in vista cioè dell'interesse generale unitario della Nazione.

Per ciò è stato abolito l'istituto del mandato imperativo, e per ciò, in contrapposto al sistema medievale di rappresentanza corporativa per gruppi, classi od enti territoriali, si è dato al nuovo sistema la denominazione di rappresentanza politica nazionale.

Per completare l'esame del problema bisognerebbe dar conto delle critiche a cui questo sistema, in ragione della sua base atomistica, è stato a sua volta sottoposto, e delle proposte tendenti a ricostruire l'ordinamento sociale e politico sulla base del principio organico, sindacale-corporativo dei gruppi, degli interessi, delle professioni; per il che si parla di « rappresentanza degli interessi », di « rappresentanza professionale ».

Non essendo tale esame consentito dall'economia del lavoro, basterà rilevare che le proposte in proposito avanzate, pur impostandosi sulla rivalorizzazione del principio associativo medievale, se ne differenziano in quanto vorrebbero applicarlo senza l'antico esclusivismo e con i dovuti adattamenti alle esigenze del nuovo clima storico e dell'economia moderna, ed in ogni caso (almeno se-

condo molti propugnatori di questo sistema) limitatamente ad una delle Camere legislative o, addirittura, ad una parte (un terzo ad esempio) di una di tali Camere.

#### LE CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI:

##### COLLEGIO UNINOMINALE E PLURINOMINALE

Svariati sono i congegni per mezzo dei quali gli elettori sono chiamati a manifestare la loro volontà, ad operare la loro scelta fra i candidati che aspirano a divenire i loro rappresentanti.

Sorge qui anzitutto il problema della determinazione delle circoscrizioni, dei collegi elettorali; il quale problema può essere risolto in tre modi diversi: o dividendo il territorio dello Stato in tanti collegi ognuno dei quali proceda all'elezione di un solo rappresentante (collegio uninominale); o dividendolo in circoscrizioni elettorali più ampie per l'elezione di un numero di deputati superiore all'unità (collegio plurinominale); o lasciandolo indiviso e costituendone un solo collegio che elegga nel suo insieme tutti i rappresentanti (collegio unico).

Stando ad uno dei principî fondamentali proclamati dalle costituzioni moderne, della rappresentanza cioè non localistica né particolaristica, ma politica e nazionale, sarebbe logico adottare il sistema del collegio unico.

Ma tale soluzione si presenta di difficile attuazione, specie nei grandi Stati; ragione per cui i costituenti ed i legislatori ordinari hanno generalmente ritenuto opportuno di non attenersi alla conseguenza logica della premessa, superando poi la conseguente contraddizione concettuale, con la finzione giuridica che i deputati rappresentano la Nazione in generale e non i singoli collegi da cui sono eletti.

Normalmente è stato quindi adottato senza contrasti il sistema della divisione del territorio dello Stato in collegi elettorali. Ma dubbi gravi e contrasti sono nati quando si è passati alla determinazione del criterio con cui provvedere a tale divisione, e precisamente per la scelta fra il sistema del collegio uninominale e quello del plurinominale.

Le ragioni pro e contro ognuno dei due sistemi vengono ormai da più di un secolo esposte dagli scrittori e dibattute nelle assemblee legislative. Le lodi e le riprovazioni quasi si pareggiano e possono ritenersi di comune cognizione. Senza soffermarvisi basterà notare

che, mentre autorevoli scrittori ed uomini politici considerano il collegio uninominale come il più semplice, il più giusto, il più razionale e il più comodo sistema per la formazione della rappresentanza politica, altri non meno autorevoli scrittori ed uomini politici lo considerano come la fonte di infiniti mali e propugnano per ciò il sistema del collegio plurinominale, giudicato migliore non solo per eliminare od attenuare alcuni danni particolari derivanti dal collegio uninominale, ma anche per assicurare alle minoranze la possibilità di ottenere una propria rappresentanza; il che non è possibile nel sistema del collegio uninominale, che è necessariamente legato col principio maggioritario.

#### SISTEMI ELETTORALI:

##### a) SISTEMA MAGGIORITARIO

Ed eccoci al problema dei sistemi elettorali: maggioritario, di rappresentanza delle minoranze e proporzionale.

È opportuno notare pregiudizialmente che, mentre il sistema maggioritario può essere applicato anche nel collegio plurinominale, il sistema di rappresentanza delle minoranze e quello proporzionale presuppongono necessariamente e non possono trovare applicazione se non nel collegio plurinominale.

Il sistema maggioritario è di facile comprensione ed ha per sé l'autorità della tradizione, essendo stato accettato per secoli, fin quasi alla metà del secolo scorso, pressoché senza contrasti, quasi come un dogma.

La maggioranza numerica prevale ed ha anzi il diritto di prevalere sulla minoranza.

I romani formularono e giustificarono il principio ricorrendo alla finzione giuridica che la volontà della maggioranza deve considerarsi come la volontà di tutti: « *Quod maior pars curiae efficit, pro eo habetur ac si omnes egerint* ».

Questa finzione resta a base della coscienza giuridica medievale. I glossatori ripetono che prevale la maggioranza: « *quod perinde erit ac si tota* »; ma sentono il bisogno di darne la spiegazione: « *quia non possunt omnes consentire facile* ».

Il fatto della prevalenza della maggioranza viene riguardato come il portato di una necessità; non essendo possibile raggiungere l'unanimità, bisogna contentarsi della maggioranza.

Il sistema maggioritario deve quindi considerarsi fondato non tanto, come sosteneva specialmente Rousseau, su un principio di astratta giustizia strettamente connesso con la presunzione che la moltitudine, la maggioranza, giudica sempre bene, quanto su una ragione di convenienza ed anzi addirittura di necessità.

Ciò non importa che al sistema maggioritario venga a disconoscersi un fondamento di legittimità; significa soltanto che esso non possa essere riguardato come un dogma, sibbene soltanto come un principio che, derivando dalla necessità, deve venire applicato nei limiti della necessità, soltanto fin dove la necessità lo richiede.

Soccorre qui la distinzione fra « *decisione* » e « *rappresentanza* », e quindi fra *voto deliberativo* e *voto elettivo* o *rappresentativo*: la decisione, e a fortiori il governo, spettano necessariamente alla maggioranza; la rappresentanza a tutti, e quindi anche alle minoranze.

I sostenitori del principio maggioritario hanno obiettato che l'elettore, nell'atto di votare per l'uno o l'altro candidato, per l'uno o l'altro partito, tende all'affermazione di un certo indirizzo politico a cui dovrà attenersi il governo, e che quindi il suo voto ha sempre carattere deliberativo. Col che verrebbe ad essere scalzata dalla stessa radice la distinzione tra voto « rappresentativo » e voto « deliberativo », e conseguentemente la ragione e la possibilità di dare una rappresentanza alle minoranze.

Ma la distinzione ha il suo fondamento e la sua ragione di essere nella realtà e nella essenza e portata diversa dei due tipi di voto.

Se si sottopone alla decisione di tutto il popolo o di un'assemblea più o meno numerosa l'approvazione di una determinata legge o di un determinato provvedimento, è evidente che non sarà possibile ai decidenti che dire sì o no, approvare o respingere la proposta; ed è naturale che deve prevalere il volere del maggior numero di essi, della maggioranza.

Non identica è la situazione quando si tratta di eleggere dei rappresentanti, giacché in questo caso i voti degli elettori possono dividersi fra i vari candidati, e non s'impone la necessità di affidare la soluzione alla sola maggioranza con l'eliminazione delle minoranze.

Si deve inoltre tenere presente che l'elettore, nel dare il voto ad una persona o ad un partito, si pronunzia bensì per un indirizzo politico, ma non prende in concreto alcuna deliberazione, sibbene contribuisce alla formazione di quella assemblea alla quale soltanto

spetterà in concreto di deliberare con votazioni che necessariamente importano il prevalere della maggioranza.

Queste ultime votazioni soltanto hanno carattere deliberativo; e perciò è solo ad esse e non anche alle altre, le quali hanno carattere elettivo, che deve o che comunque può bene limitarsi (senza causare inconvenienti, ed assolvendo d'altra parte ad un principio di giustizia) l'applicazione del sistema maggioritario.

Né giova, in difesa del sistema maggioritario, riproporre sotto altra forma l'obbiezione or ora confutata. Si adduce che la limitazione dell'efficacia del principio maggioritario ai voti deliberativi non corrisponde alla legge intima e al meccanismo di funzionamento del regime democratico rappresentativo, il quale, poggiando sulla maggioranza, escluderebbe per ciò stesso il principio opposto della rappresentanza delle minoranze.

A parte la considerazione che non si tratta di principî opposti, ma di principî tra loro conciliabili, in quanto la rappresentanza delle minoranze non esclude che la maggioranza abbia il maggior numero di rappresentanti e possa così assolvere alla funzione deliberativa, è da osservare che tutt'altra che quella pretesa dalla suddetta corrente di pensiero è l'essenza intima e l'esigenza fondamentale del sistema rappresentativo.

#### b) LA RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE E L'ESSENZA DEL REGIME RAPPRESENTATIVO

Per attuare veramente un tale sistema occorre infatti assicurare la rappresentanza a tutti, e non alla sola maggioranza.

Il concetto di democrazia è legato anzitutto a quello di uguaglianza. Ora applicare integralmente il sistema maggioritario, riconoscendo concretamente efficacia soltanto ai voti della maggioranza e negando conseguentemente qualsiasi valore ai voti delle minoranze, significherebbe intaccare il principio dell'uguaglianza dei voti, e, con ciò, la base stessa della democrazia.

Un'assemblea costituita dai soli esponenti della maggioranza con esclusione degli esponenti delle minoranze non potrebbe in effetti considerarsi un'assemblea rappresentativa delle varie correnti di opinioni e di interessi di tutto il popolo, e non corrisponderebbe alla ragione d'essere ed alle finalità proprie del regime rappresentativo.

Ma vi sono anche ragioni di opportunità ugualmente importanti che fanno ritenere sommamente utile ed anzi necessaria la presenza nelle assemblee dei rappresentanti delle minoranze.

Senza di essi la maggioranza può essere portata ad abusare della sua forza, e può d'altra parte correre il rischio di disgregarsi. Con la presenza dei deputati della minoranza essa è invece costretta a subirne i freni utili, e così ad evitare od attenuare la fatale tendenza ad abusare del potere; ed è indotta a mantenersi serrata e disciplinata ed operante nell'assemblea al fine di fronteggiare gli assalti della minoranza. Il vantaggio si estende agli stessi deliberati della maggioranza, giacché, passando essi attraverso al vaglio della critica e del contraddittorio degli avversari, vengono normalmente migliorati nella sostanza e nella forma, ed acquistano maggiore autorità presso il pubblico.

Vi ha inoltre, da un punto di vista più generale, un altro notevole vantaggio, che deriva dall'ammissione nell'assemblea dei rappresentanti delle minoranze. Prive di rappresentanza, queste sono fatalmente portate ad esprimere le loro proteste e a svolgere la loro propaganda nel Paese rumorosamente e con mezzi spesso illegali e talvolta violenti. Presenti nell'assemblea possono invece svolgere la loro azione sul terreno legale, esponendo le loro ragioni e sottoponendole così alla critica della maggioranza, la quale ha con ciò stesso la possibilità di contrastarle con la discussione e di dimostrarne eventualmente l'infondatezza.

Indubbiamente vi sono contrasti fondamentali che non sono suscettibili di venire composti né superati con la discussione; ma è altrettanto certo che questa molto può contribuire a limitare i casi di contrasti extralegali e a spostarne normalmente la trattazione e la soluzione sul terreno legale.

Per varie ragioni quindi appare sommamente giusto ed opportuno evitare che il principio maggioritario venga sempre integralmente applicato ed assicurare alle minoranze il diritto di essere presenti nelle assemblee per mezzo di propri rappresentanti.

I metodi per assicurare la rappresentanza delle minoranze presuppongono l'adozione del sistema del collegio plurinomiale ed importano l'attribuzione al partito più forte (in senso assoluto o relativo) non di tutti i seggi assegnati alla circoscrizione elettorale, ma della maggioranza di essi, lasciandone il rimanente a disposizione della minoranza o delle minoranze.

È perciò che tali metodi restano per un verso connessi col sistema maggioritario, sia pur limitato, e per l'altro verso non possono a rigore considerarsi come un tutt'uno col sistema della rappresentanza proporzionale.

Essi sono vari: voto limitato, voto cumulativo, voto unico non trasferibile, voto unico trasferibile, voto graduale, voto negativo. L'economia di questo lavoro non consente di soffermarsi nemmeno fugacemente su questi metodi; basta notare soltanto che ognuno di essi importa una ripercussione diversa riguardo al quantitativo di seggi da attribuire alla minoranza più forte od alle varie minoranze.

### c) LA RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE

Mentre i vari metodi di rappresentanza delle minoranze tendono ad impedire alla maggioranza di stravincere con la conquista di tutti i seggi e a porre la minoranza o le minoranze nella possibilità di conquistare una propria rappresentanza, i vari metodi della proporzionale mirano a dare alle diverse correnti politiche una rappresentanza proporzionata alla forza numerica dei loro aderenti.

Si tratta non tanto di un correttivo o di un antidoto contro lo strapotere della maggioranza ed il principio del suffragio universale, quanto di un sistema diretto ad assicurare, con metodi diversi, la equivalenza dei voti, a prescindere dal suffragio universale, essendo possibile che il sistema funzioni anche col suffragio ristretto.

Naturalmente occorre, come nei vari metodi di rappresentanza delle minoranze, che ogni collegio elettorale sia chiamato ad eleggere più rappresentanti; con la proporzionale però è necessario, perché il sistema funzioni conformemente al suo scopo, che la circoscrizione abbia relativamente una maggiore vastità, non essendo altrimenti possibile che tutte le correnti politiche di una certa consistenza arrivino ad avere una propria rappresentanza e che si attui nel contempo il principio della proporzionalità.

I sistemi escogitati per l'attuazione di questo principio sono diversi.

Tutto sommato essi possono ridursi a due fondamentali:

1°) Uno che può considerarsi come un sistema individualistico, della rappresentanza così detta « personale » e della « unicità » del voto. È il sistema Hare il cui congegno è in sostanza que-

sto: in un collegio plurinomiale, ad esempio, di dieci deputati, l'elettore vota per un solo candidato. Finita la votazione, si stabilisce la cifra globale di tutti i votanti, e si divide per il numero dei rappresentanti da eleggere assegnati al collegio. Si ha così il quoziente elettorale. Siano i votanti 100.000, e 10 i rappresentanti da eleggere, il quoziente è 10.000. Vengono proclamati eletti i candidati che hanno raggiunto il quoziente. Ad evitare gli inconvenienti che potrebbero derivare dall'accumulazione di voti su uno o pochi candidati, è data all'elettore la possibilità di indicare nella scheda un secondo candidato, al quale si trasferirebbe il voto dato al primo candidato nel caso che questi abbia raggiunto il quoziente elettorale. Lo stesso congegno del voto trasferibile si applicherebbe in favore di un terzo candidato nel caso che il secondo abbia anch'esso raggiunto il quoziente; e così di seguito.

Ma questa è una particolarità di applicazione del sistema, i cui tratti caratteristici essenziali consistono nella « personalità » ed « unicità » del voto.

2°) A differenza del sistema Hare, che porta alla rappresentanza cosiddetta personale, l'altro sistema può riguardarsi come un sistema associativo, di rappresentanza di partiti, giacché l'elettore è chiamato a votare per una lista di candidati. Per ciò si è parlato di sistema della *concorrenza delle liste*, le cui modalità di applicazione sono svariate, sia per quanto riguarda la formazione delle liste e la libertà eventualmente attribuita all'elettore di dare voti di preferenza fra i candidati della stessa lista, o di aggiungervi nomi di candidati di altre liste, sia per quanto si riferisce alla formazione della cifra elettorale e del quoziente.

È su questo ultimo punto specialmente che si ha una diversità nell'applicazione del sistema della concorrenza delle liste.

Il principio generico resta lo stesso: quello del quoziente. Ma, oltre al metodo del quoziente unico sopra accennato, della divisione cioè della somma dei votanti per il numero dei rappresentanti da eleggere assegnati alla circoscrizione, sono stati escogitati altri metodi, dei quozienti variabili.

Viene prima in considerazione il metodo D'Hondt, che tende ad eliminare l'inconveniente a cui dà luogo il metodo del quoziente unico quando non si formino (il che avviene normalmente) un numero di quozienti eguali a quello degli eleggendi e si debba in conseguenza ricorrere ai resti elettorali (cioè ai resti più alti fra le varie

liste) al fine di coprire i posti che rimarrebbero vacanti, e alla cui assegnazione non potrebbe altrimenti provvedersi che con una elezione suppletiva.

Il metodo D'Hondt consiste nel dividere la cifra elettorale delle varie liste non per il numero degli eleggendi, come col metodo del quoziente, ma per 1 e poi per 2 e poi per 3, e così di seguito, tante volte, quanti sono i rappresentanti da eleggere. I quozienti così ottenuti si pongono in ordine decrescente secondo la loro entità. Il quoziente più basso costituisce il *comune divisore* o *divisore elettorale*.

Ogni lista ha attribuiti tanti seggi per quante volte i voti da essa riportati contengono il divisore elettorale.

A raggiungere la stessa finalità del D'Hondt tende l'altro metodo, escogitato dal professore Hagenbach-Bischoff, consistente nell'alzare la cifra del divisore e conseguentemente abbassare quella del quoziente.

In concreto la cifra elettorale generale, cioè la somma dei voti ottenuti da tutte le liste, si divide non, come col metodo del quoziente, per il numero degli eleggendi, ma per questo numero aumentato di una unità. Perciò si suole chiamare metodo del « *più uno* ». Ad ogni lista si assegna un numero di seggi corrispondente ai quozienti che ha raggiunto.

Se dopo questa ripartizione il numero dei deputati eletti resta inferiore a quello degli eleggendi si procede alla divisione dei voti ottenuti da ogni lista per il numero dei posti che essa ha già ottenuto aumentato di uno. Vince la lista che ha il quoziente più elevato. Lo stesso procedimento si ripete fino all'attribuzione di tutti i seggi disponibili da coprire.

Non è possibile, data la ristrettezza dello spazio assegnato a questo lavoro, soffermarsi e nemmeno accennare ai problemi connessi con l'attuazione dei vari sistemi elettorali (come, ad esempio, riguardo alla proporzionale, al problema della lista bloccata o dei voti di preferenza od anche aggiunti, al problema della utilizzazione dei resti elettorali nell'ambito di un collegio regionale o di un collegio unico nazionale, ecc.).

Basterà avere indicato le linee fondamentali dei diversi sistemi, a proposito dei quali può, concludendo, osservarsi che ognuno di essi presenta vantaggi e svantaggi, e che per ciò occorre attenersi, nella difficile scelta, a quello che possa corrispondere, più perfettamente

o meno imperfettamente, alle particolari esigenze di un Paese in un dato momento storico.

La valutazione di tali esigenze ha indotto i legislatori, che nel passato e nell'attuale dopo-guerra hanno affrontato il problema, a risolverlo con l'adozione del sistema della rappresentanza proporzionale basata sulla concorrenza delle liste, nei cui riguardi però si è da taluno avvertita negli ultimi tempi l'opportunità di temperarne il rigore con adattamenti che permettano di conciliare tale sistema con quello della rappresentanza personale e del voto uninominale.

GASPARE AMBROSINI